

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Prot. n. 00364

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi 23/2011, presentato in data 3 agosto 2011 dalla società S.S.P. Reyer Venezia Mestre s.r.l. Unipersonale contro la F.I.P. e nei confronti di Teramo Basket s.r.l. per l'annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale n. 1 del 12 luglio 2011 (C.U. n. 56 del 12 luglio 2011) e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali e per l'adozione di ogni provvedimento consequenziale diretto a consentire l'iscrizione nella serie A1 della suddetta società di Venezia per la stagione sportiva 2011/2012,

in parziale accoglimento del ricorso indicato in epigrafe, proposto dalla società S.S.P. Reyer Venezia Mestre s.r.l. unipersonale, annulla la decisione impugnata e conseguentemente conferma le statuizioni di accoglimento contenute nella decisione di primo grado della Commissione Giudicante nazionale in data 6 luglio 2011 con annullamento del provvedimento impugnato comunicato dal Presidente della F.I.P. con atto 13 giugno 2011 ed atti preparatori e connessi. Sono salvi gli ulteriori provvedimenti di spettanza della Federazione a seguito del definitivo accertamento del mancato rispetto dei termini come in motivazione da parte della società Teramo Basket s.r.l.

SPESE del presente giudizio, liquidate, con parziale compensazione come in motivazione, a favore della ricorrente e a carico in solido della FIP e della Lega intervenuta ad adiuvandum; interamente compensate nei confronti della società Teramo Basket s.r.l.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2011 e il 22 settembre 2011 (continuazione camera di consiglio in conferenza telefonica).

Il Presidente

F.to Riccardo Chieppa

Depositato in Roma il 22 settembre 2011.

Il Segretario

F.to Alvio La Face